

**ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. LIGABUE”**

Reggio Emilia

**DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
per le LAVORATRICI MADRI**

*Rif. art.28 del Decreto Legislativo n° 81/2008
e s.m.i. e Decreto Legislativo n° 151/2001*

RELATIVO AI PLESSI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUGLIELMI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Settembre 2021

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

Ragione sociale*	ISTITUTO COMPRENSIVO "A. LIGABUE" DI REGGIO EMILIA			
Cod. Mec.	REIC834005			
Sede	Via Rivoluzione d' Ottobre, 27 – 42100 Reggio Emilia			
Plessi	SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUGLIELMI Via della Canalina, 17 – 42100 Reggio Emilia SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI Via Gandhi, 16 - 42100 Reggio Emilia SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO Via della Canalina, 21 – 42100 Reggio Emilia SCUOLA PRIMARIA DON MILANI Via Gandhi, 16/c - 42100 Reggio Emilia SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO Via Bismantova, 23 – 42100 Reggio Emilia SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA" Rivoluzione d'Ottobre, 27 – 42100 Reggio Emilia			
Attività svolta	Istruzione			
Codice ATECO	ATECORI 2007	Attività		
	85	Istruzione		

2. FORMALIZZAZIONE DOCUMENTO

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è emesso da:

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Teresa PULLIA

Hanno collaborato alla redazione del presente documento, ne hanno preso visione e ne attestano la data di emissione:

RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Elena LETTERA
	<i>Firma</i>

MC MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Emanuela Matteucci
	<i>Firma</i>

RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	
	<i>Firma</i>

DATA	Settembre 2021
-------------	----------------

In riferimento a quanto disposto al comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la data del presente documento è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Compete

3. PREMESSA

Per una lavoratrice in gravidanza molte attività possono costituire una condizione di pregiudizio o di rischio per la sua salute o per quella del bambino.

Per questo motivo sono state emanate specifiche norme preventive a tutela delle lavoratrici madri; norme, come il D.Lgs. 151/2001 che prevede precisi obblighi per i datori di lavoro per la salvaguardia della salute della sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri, e che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea in materia. L'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con quanto indicato all'art 28, ha ribadito ulteriormente l'autonomia e la responsabilità del datore di lavoro anche in tema di **valutazione del rischio** finalizzato alla tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza.

4. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: tale documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001.

La presente valutazione ha lo scopo di definire le necessarie misure di informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, impiegate nelle specifiche attività.

5. EMISSIONE

La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, costituisce, ai sensi dell'art. 17 del Decreto stesso, atti non delegabili di competenza e di emanazione del Datore di Lavoro.

In riferimento a quanto disposto al comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, la data del presente documento è attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del Datore di Lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente (ove presente). Il documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

5.1. AGGIORNAMENTI

In ottemperanza al comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi sarà rielaborata nel termine di trenta giorni in occasione di eventuali modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento potrà essere integrato mediante richiami a documenti integrativi e/o aggiornamento al documento stesso.

5.2. DIFFUSIONE

Il Datore di Lavoro deve consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei Rischi anche su supporto informatico; il documento è consultato esclusivamente in azienda.

Il Datore di Lavoro provvede ad informare e formare i lavoratori in merito agli esiti delle valutazioni specifiche secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente valutazione comprende le seguenti tre fasi:

- identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio, all'interno delle quali i rischi si intendono potenziali.
- valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001.
- identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici in gravidanza, lavoratrici che hanno partorito di recente o lavoratrici che allattano): in relazione all'appartenenza della lavoratrice, alle singole aree omogenee di rischio è possibile identificare le lavoratrici effettivamente esposte a rischi per la salute e la sicurezza.

La determinazione del rischio, che ha come obiettivo quello di ottenere una stima quantitativa del rischio stesso, prende in considerazione due fattori:

1. la **probabilità** che dal pericolo al quale il lavoratore è esposto possa derivare effettivamente un infortunio o una malattia professionale
2. l'**entità** del possibile danno se tale probabilità si materializza.

Per ciascuno dei due fattori è stato necessario stabilire dei criteri di riferimento attraverso i quali guidare il processo di attribuzione del valore di carattere quantitativo che determinerà l'indice di rischio associato al pericolo.

Per garantire la maggiore uniformità di giudizio possibile sono stati esplicitati i criteri di valutazione rispetto ai quali procedere alla quantificazione della probabilità e della gravità. Tali criteri sono riportati nelle tabelle seguenti:

	Probabilità	Definizione
1	Improbabile	- Non sono noti episodi già verificati - Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda
2	Poco probabile	- Sono noti rari episodi già verificati - Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari - Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda
3	Probabile	- E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno - Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico - Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda
4	Molto probabile	- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno - Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta - Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda

	Gravità/Entità del danno	Definizione
1	Lieve	- Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Significativo	- Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	- Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	- Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali - Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

L'indice di rischio è genericamente determinato dal seguente prodotto:

$$R = P \times D \text{ dove}$$

P = probabilità dell'evento e **D** = entità del danno potenziale

Quindi il rischio è tanto più grande tanto più è probabile che si verifichi l'incidente e tanto maggiore è l'entità del danno.

Si è classificato l'indice di rischio (il prodotto $P \times D$) in una serie di livelli di rischio, che evidenziano i punti a rischio.

Nelle schede di valutazione vengono riportati il livello di **rischio assoluto**, ma anche il **rischio residuo** ossia considerando le **misure** di prevenzione e protezione applicate:

$$R_{\text{residuo}} = P_{\text{residuo}} \times D_{\text{residuo}}$$

In funzione dell'indice di rischio viene attribuita a ciascun rischio una classe di criticità assoluta, secondo il seguente schema:

		Probabilità			
		1	2	3	4
Danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16



Rischio Basso



Rischio Medio



Rischio Alto



Rischio Elevato

Livello di rischio		Classificazione
	Rischio elevato	Livello intollerabile (valutare la sospensione dell'attività a rischio) - Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. - Identificare misure di miglioramento attuabili nel brevissimo periodo ai fini della riduzione del livello di rischio.
	Rischio alto	Livello che necessita l'adozione di interventi nel breve termine - Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. - Identificare e adottare nel breve termine misure di miglioramento. - Attuare una assidua attività di controllo.
	Rischio medio	Livello di rischio moderato - Opportuna l'individuazione di interventi di miglioramento applicabili. - Mantenere un adeguato livello di controllo.
	Rischio basso	Livello di rischio accettabile - Non è richiesta alcuna misura di prevenzione e protezione aggiuntiva. - Deve essere comunque mantenuto un adeguato livello di controllo.

8. MEDODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

8.1. LAVORO IN GRAVIDANZA E SALUTE

La tutela della gravidanza rappresenta un diritto della donna lavoratrice e un obbligo del Datore di Lavoro. La donna in gravidanza che lavora ha quindi diritto ad essere correttamente ed adeguatamente informata rispetto alle tutele normative previste.

Le varie disposizioni legislative specifiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono state organizzate nel D.Lgs. 151/2001 che si pone l'obiettivo la tutela assoluta della lavoratrici in attesa di un figlio e/o in periodo di allattamento, nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri che potrebbero danneggiare il feto o il bambino.

Tale decreto impone il divieto di adibire le per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, a rischi derivanti da:

- Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri di cui all'Art. 3, comma 1, della L. 30/12/1971, n° 1204 e regolamento di esecuzione D.P.R. 1206/76;
- Lavori faticosi ed insalubri vietati di cui al D.P.R. 432/76;
- Agenti e condizioni di cui all'allegato II del D.Lgs. 645/96;
- Esposizione ed agenti fisici, chimici o biologici, processi e condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- Prescrizioni imposte da allegati A, B, C del D.Lgs. 151/2001.

Il D.Lgs. 81/2008 indica le figure tecniche che devono valutare la sussistenza delle condizioni di tutela; esse sono rappresentate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che valuta l'esistenza del rischio e suggerisce al Datore di Lavoro (DL) le soluzioni per controllarlo; dal Medico Competente (MC), che controlla lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, effettuando la sorveglianza sanitaria e valutando caso per caso, rispetto alla peculiare tipologia delle mansioni effettuate, se sono necessarie variazioni delle stesse o l'astensione anticipata dal lavoro.

Infine il Datore di Lavoro che è il responsabile finale della tutela della salute dei lavoratori.

La Direzione Territoriale del Lavoro e le Aziende Sanitarie Locali dispongono l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

L'astensione dal lavoro è disposta:

- dall'Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- dalla Direzione Territoriale del Lavoro d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12 del D.Lgs. 151/01.

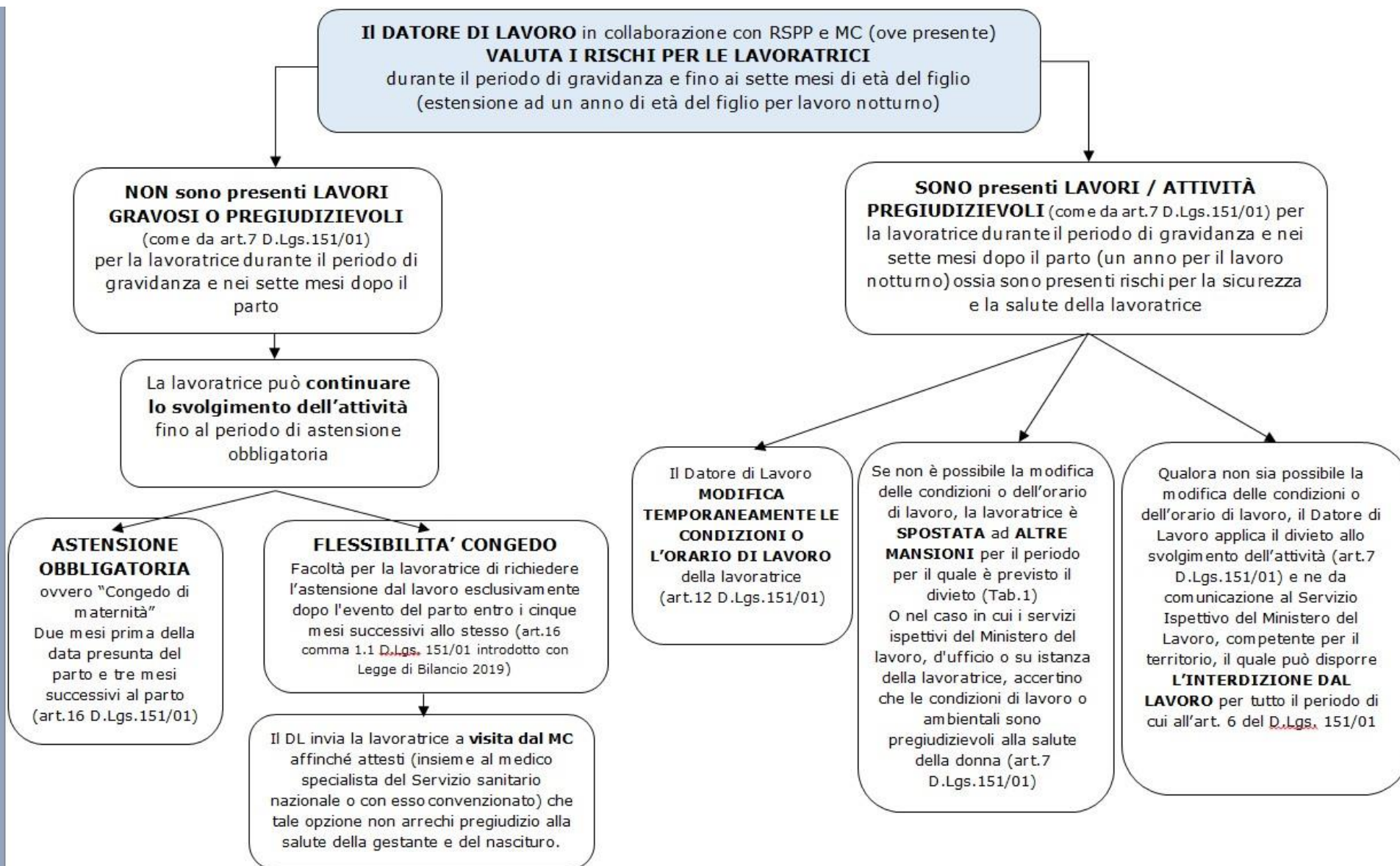
Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio i servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Infine con delibera di Giunta del 19 Novembre 2012, N 1704, la Regione Emilia Romagna (rettificata con delibera di Giunta del 21 Gennaio 2014, N.43) ha recepito le Linee Guida "Gravidanza Fisiologia" emanate dal Ministero della Salute quale strumento per fornire informazioni chiare per la messa in pratica di percorsi assistenziali efficaci alle donne durante la gravidanza.

8.2. PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORATRICI GESTANTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente (ove presente), valuta i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in relazione all'attività svolta, ed in funzione ai rischi presenti, con particolare attenzione ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e processi o condizioni di lavoro pregiudizievoli, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare e definire le relative modalità di intervento.

Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza, il Datore di Lavoro attua tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione previste nel rispetto della normativa vigente.



8.3. RISCHI DEL COMPARTO E LAVORATRICI ESPOSTE AI RISCHI

Di seguito si riportano le modalità con cui è stata effettuata la valutazione per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento.

Analisi dei processi

A seguito della verifica, nell'ambito dei processi aziendali, della presenza di attività e dei rischi connessi che comportano il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante la gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (cfr. allegati A e B del D.Lgs 151/01), si è proceduto alla puntuale individuazione di tali condizioni.

Analisi dei rischi

In base all'esame della valutazione dei rischi e dei rischi specifici, sono stati presi in considerazione gli elementi quali-quantitativi sulla base dei quali valutare la presenza di significative condizioni di rischio che comportino la necessità di adottare conseguenti misure di tutela (cfr. allegato C del D.Lgs 151/01).

Il processo di valutazione dei rischi, si basa sui riferimenti normativi vigenti.

Nelle schede di valutazione che seguono, vengono esaminate tutte le attività svolte (indipendentemente dal fatto che esse vengano svolte da personale femminile o meno) ed i relativi rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento a rischi.

Ogni scheda, relativa ad ogni specifica attività, è così strutturata e contiene le seguenti informazioni:

- Classificazione del rischio ;
- Rischi e descrizione del rischio con individuazione dei fattori di rischio per la lavoratrice;
- Principali effetti su gravidanza e lattazione;
- Valutazione del rischio iniziale;
- Misure di tutela e/o del divieto in gravidanza ed eventualmente durante il periodo dell'allattamento
- Rischio residuo considerando le misure di tutela applicate. Nel caso in cui le misure di tutela prevedano l'astensione della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, non sarà possibile quantificare il rischio residuo in quanto si andrà ad agire direttamente sulla fonte ed il rischio non verrà ridotto bensì eliminato (in tal caso il rischio residuo sarà indicato con N/A)

Si ricorda che resta in carico al Medico Competente (ove presente), il quale controlla lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto, la possibilità di valutare caso per caso, rispetto alla peculiare tipologia delle mansioni effettuate, se sono necessarie variazioni delle stesse o l'astensione anticipata dal lavoro.

8.4. INFORMAZIONE ALLE LAVORATRICI

Al momento dell'assunzione, IL Datore di Lavoro informa le donne in merito alle tutele normative previste per la gravidanza e maternità organizzate nel D.Lgs. 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8/3/2000, n. 53.

Nella tabella seguente sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del nascituro. Per ogni fattore di rischio vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica ed i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione, allo specifico fattore di rischio, è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto (estensione a un anno di età del bambino per il lavoro notturno).

Si ricorda che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio i servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Tabella fattori di Rischio per lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
ASPETTI ERGONOMICI		
ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore Volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA
POSTURE INCONGRUE	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante). DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME, IMPALCATURE)	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall'alto.	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A latte DIVIETO IN GRAVIDANZA
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD. Lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA
AGENTI FISICI		
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	D.Lgs. 151/01 art.7 all. A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O DIVIETO IN GRAVIDANZA
RUMORE	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.	D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD. Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni maggiori di 80dba) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni maggiori di 87 dba)
COLPI, VIBRAZIONI	Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.	D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura.	D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)
RADIAZIONI IONIZZANTI	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.	D.Lgs. 151/01 art.8 D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto). D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RNI)	Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.	D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto1124/65 e successive modifiche) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale* *Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP
AGENTI BIOLOGICI		
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l' HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).	D.Lgs. 151/01 art 7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche). D.Lgs. 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

FATTORI DI RISCHIO	PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE	LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI
SOSTANZE O PREPARATI CLASSIFICATI COME PERICOLOSI (TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antitumorali, anche per bassi livelli di esposizione.	D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.	D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.Lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs. 151/01 art.7 all.A lett.C (malattie professionali) D.Lgs. 151/01 art 7 all.B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORO NOTTURNO		
LAVORO NOTTURNO (dalle ore 24 alle ore 6)	I lavori notturni durante la gravidanza aumentano il rischio di aborto o di danni al feto, poiché aumentano la stanchezza, la fatica e lo stress.	D.Lgs.151/01 art. 53 Capo VIII (Lavoro Notturno) D.Lgs.66/03, art. 11 (limitazioni al lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO AD UN ANNO DOPO IL PARTO (su richiesta fino a 3 anni di età del bambino o a 12 anni per genitore unico)

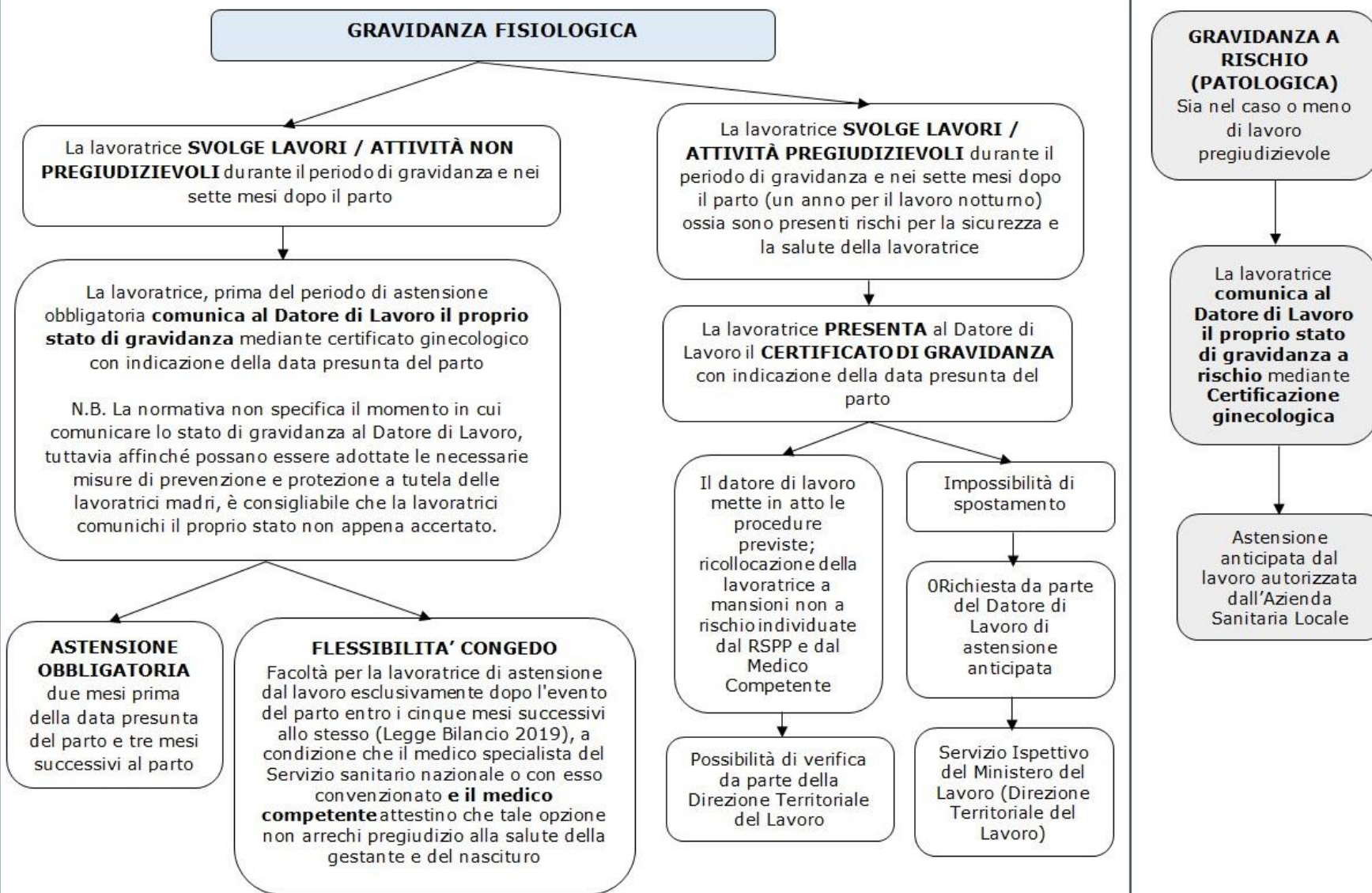
8.5. PERCORSO DI TUTELA DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

Di seguito viene riportato il percorso di tutela della lavoratrice gestante analizzato nei due differenti contesti:

- **gravidanza fisiologica** ove, in funzione della tipologia di rischi, legati all'attività svolta, verrà seguito uno specifico percorso per la lavoratrice, consentendole la possibilità o di proseguire l'attività lavorativa fino al periodo di astensione obbligatoria adottando le eventuali necessarie misure di tutela, o prevedendone l'astensione dal lavoro per il periodo necessario;
- **gravidanza a rischio (patologica)** ove attraverso certificazione ginecologica, per la lavoratrice, verrà predisposta l'astensione anticipata dal lavoro.

Le tutele si applicano anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento di sette mesi di età (art 6 D.Lgs. 151/01).

Si ricorda che la **mancata comunicazione** da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro, comporta una **assunzione di responsabilità**, in relazione alla sicurezza propria e del nascituro.



9. ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DATORE DI LAVORO DIRIGENTE SCOLASTICO	Dott.ssa Teresa PULLIA
RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	Elena Lettera
MEDICO COMPETENTE	Dott.ssa Emanuela Matteucci
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
DIRIGENTE	Si veda organigramma aggiornato emesso dall'Istituto
PREPOSTI	Si veda organigramma/elenco aggiornato emesso dall'Istituto
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	Si veda organigramma/elenco aggiornato emesso dall'Istituto
ADDETTI ANTINCENDIO	Si veda organigramma/elenco aggiornato emesso dall'Istituto
Personale	Si veda organigramma/elenco aggiornato emesso dall'Istituto

10. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività svolta presso l'Istituto Comprensivo è quella di tipica degli istituti scolastici rappresentata da attività didattico ed educativo per bambini e ragazzi di differenti ordini di grado, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado e tutte le attività connesse amministrative e di pulizia degli ambienti.

Ordine di Grado	Descrizione attività
Scuola dell'Infanzia	Presso la Scuola dell'Infanzia vengono svolte attività ludico –educative per bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 6 anni
Scuola Primaria	Presso le scuole primarie vengono svolte attività didattico – educative per alunni dai 6 agli 11 anni
Scuola Secondaria di I grado	Presso la scuola secondaria di I grado vengono svolte attività didattico – educative per alunni dagli 11 ai 14 anni

10.1. INDIVIDUAZIONE MANSIONI

Ai fini della valutazione del rischio per le lavoratrici gestanti sono state considerate tutte le attività svolte. Di seguito si riporta l'elenco delle mansioni suddivise nei differenti ordini di grado:

Area	Mansioni	Attività
Scuola dell'Infanzia	Docente	Attività ludico-didattico-educativa, di accudimento, controllo e sorveglianza a contatto con i bambini.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento di bambini con differenti gradi di disabilità.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza, il centralino, ed occasionalmente l'assistenza alle docenti nella fase di accudimento dei bambini.
Scuola Primaria	Docente	Attività didattico-educativa, di controllo e sorveglianza a contatto con i bambini. Può essere compresa l'attività didattica durante l'orario di educazione fisica.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento degli alunni con differenti gradi di disabilità.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza ed il centralino.
Scuola Secondaria di I grado	Docente	Attività didattico-educativa, di controllo e sorveglianza a contatto con gli alunni.
	Docente di sostegno	Attività di sostegno ed accudimento degli alunni con differenti gradi di disabilità.
	Docente di educazione fisica	Attività didattico durante l'orario di educazione fisica, con dimostrazione di esercizi ed attività sportive.
	Collaboratrice scolastica (ATA)	Attività di pulizia ordinaria degli ambienti scolastici e straordinaria in occasione delle pulizie di fine anno scolastico. L'attività comprende anche la sorveglianza, l'accoglienza ed il centralino.
Amministrazione	Impiegata amministrativa	Attività d'ufficio con disbrigo pratiche, archiviazione documentale e attività di sportello per accoglienza genitori.

11. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi effettuata per ogni attività svolta con indicazione delle misure di tutela da applicare nei confronti della lavoratrice.

DOCENTE SCUOLA INFANZIA							
Attività svolte e fonte di rischio	Fattori di rischio	Effetti	P	D	R	Rischio	MISURE DI TUTELA
Attività a stretto contatto fisico e accudimento	<u>Rischio biologico/rischio infettivo per contatto con bambini</u>	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.	3	4	12	Elevato	ASTENSIONE ANTICIPATA DURANTE IL PERIODO DI GESTAZIONE E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Comunicazione TEMPESTIVA da parte della lavoratrice del proprio stato al Dirigente Scolastico.
Attività educative e ricreative	<u>Attività che prevedono la movimentazione manuale di carichi animati e inanimati</u>	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza.	2	4	8		
	<u>Posture incongrue</u>	È potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.	2	3	6		
	<u>Lavori che espongono a possibilità di colpi e o urti</u>	Rischio infortunistico che può accrescere il rischio di aborti spontanei.	2	2	4		
Attività accessorie	Lavoro con utilizzo di scale portatili	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, per il rischio di cadute dall'alto.	1	3	3		
Accompagnamento uscite didattiche	<u>Affaticamento mentale e fisico</u>	Gli orari di lavoro prolungati rappresentano condizioni che inducendo un affaticamento mentale o fisico aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post natale	2	3	6		